



TRIBUNALE DI UDINE
Sezione seconda civile
Procedure Concorsuali

DECRETO

P.U. N° 21-1/ 2026

Il giudice designato

letto il ricorso depositato da

, con l'avv. ALESSANDRA

COMPASSI

avente ad oggetto RICORSO CONCORDATO MINORE

con l'assistenza dell'OCC Udinese I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (UD), che ha designato Gestore l'avv. Alberto Liuzzi;

rilevato che sono stati depositati tutti i documenti indicati nell'art. 75, comma 1, CCI;

letta la relazione dell'OCC, redatta ai sensi dell'art. 76 CCI;

visti i chiarimenti offerti:

rilevato che si tratta di proposta di concordato minore liquidatorio con apporto di risorse esterne, formulata da imprenditrice cancellatasi dal registro delle imprese;

che, allo stato, si può aderire alla tesi secondo cui tale situazione non preclude in sé l'accesso alla presente procedura come parrebbe *ex art. 33, comma 4, CCI*, ove la proposta presenti natura liquidatoria e risulti assistita da un apporto di finanza esterna idoneo a incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile; Ciò anche per evitare che simili soggetti siano privati di uno strumento di soluzione della crisi di tipo negoziale;

rilevato che la proposta prevede di raccogliere attivo come segue:

- a) € 700 al mese per cinque anni, tratti dal salario mensile della ricorrente;
- b) vendita della quota indivisa di 1/5 di un immobile in Sappada, per un prezzo di € 57.100 (è in atti una dichiarazione di intento d'acquisto a tale prezzo);
- c) raccolta di € 22.900 a titolo di finanza esterna versata dai genitori;



d) pagamento di tutte le rate mensili residue del mutuo ipotecario contratto con Banca 360 FVG sull'abitazione principale della debitrice (in regolare ammortamento - circa € 3.330,00 fino ad ottobre 2228) a cura dei suoi genitori;

il tutto da destinare al pagamento dei creditori come segue:

Organismo di Composizione Della crisi Prededucibile dovuto € 4.200,00 **100% € 4.200,00;**

Banca 360 FVG - Ipotecario dovuto € 123.136,33 **100% € 123.136,33;**

Agenzia Entrate - Riscossione - privilegio dovuto € 598.486,90 **17,5% € 114.688,84**

Agenzia Entrate - Riscossione - chirografo dovuto € 71.726,70 **6% € 4.303,60**

Comune di Fagagna chirografo dovuto € 2.368,35 **6% € 142,10**

residuo per spese di Procedura € 2.865,46;

modalità e tempi dei pagamenti: il Gestore dovrà aprire un conto corrente sul quale verranno accreditati sia gli importi offerti dai genitori della ricorrente che i versamenti mensili effettuati dalla sig.ra ; primo riparto entro 4 mesi dall'omologa del piano con il pagamento del 60% degli importi offerti nel piano; poi altri 4 riparti parziali per il 10% dell'importo proposto a distanza di 12 mesi dall'apertura della procedura ed un riparto finale entro la fine del quinto anno dall'omologa del piano;

rilevato che vi sono le condizioni per legittimare il previsto rimborso rateale del debito da mutuo ipotecario sull'abitazione principale, visto l'art. 75, comma 2 *bis*, CCI e considerato che l'attestazione specifica dell'OCC (secondo cui il credito ipotecario verrebbe ragionevolmente soddisfatto integralmente con la liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori) appare sufficientemente motivata;

rilevato che è previsto altresì il pagamento parziale dei crediti privilegiati, in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato dei beni gravati in caso di liquidazione, come attestato in modo sufficientemente motivato dall'OCC ex art. 75, comma 2, CCI;

rilevato che l'OCC ritiene fattibile il piano e conveniente la proposta, rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;

rilevato che è stata formulata di richiesta di misure protettive ex art. 78, comma 2, lett. D CCI, e che tuttavia non appare necessario nominare un commissario giudiziale perché svolga le funzioni di OCC, essendo assenti profili di eventuale pregiudizio per i creditori;

visto l'art. 78 CCI;



dichiara aperta la procedura di concordato minore proposto da ZIRALDO MARIASTELLA;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la sua proposta (con le successive integrazioni) ed il presente decreto;

ordina la pubblicazione del presente decreto presso apposita area del sito *web* dell'ufficio, a cura della cancelleria;

ordina la trascrizione del presente decreto presso i RR.II. competenti, con riguardo all'immobile in Sappada di cui è prevista la cessione, a cura dell'OCC;

assegna ai creditori termine di giorni trenta dalla comunicazione degli atti per far pervenire all'OCC (nei modi stabiliti dall'art. 78, comma 2, lett. C, CCI) la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordate e le eventuali contestazioni, con avviso che nella presente procedura anche il silenzio vale assenso;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

Si comunichi a proponente e OCC, che riferirà sull'esito della votazione alla scadenza dei termini assegnati.

Udine 21/03/2026

Il giudice
dott. Lorenzo Massarelli

